

2021

SCHEDA NR. 30/2021

# CESSAZIONI

1° Settembre 2022

D.M. 294 del 01/10/2021  
CM 30142 del 01/10/2021



**CISL**  
**SCUOLA**

La domanda potrà essere presentata tramite **POLIS entro il termine del 31 ottobre 2021**. Sono previste **due distinte istanze**:

- una per le cessazioni con i requisiti ordinari (vecchiaia, pensione anticipata, opzione donna)
- la seconda esclusivamente per QUOTA 100

In presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

*L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui, in mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione Quota 100.*

1

## REQUISITI

### PENSIONE DI VECCHIAIA con requisiti legge Fornero

I lavoratori che hanno raggiunto l'età anagrafica stabilita dalla legge Fornero saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 agosto 2022**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 dicembre 2022**

### PENSIONE DI VECCHIAIA

#### Requisiti lavori gravosi ex art. 1 commi da 147 a 153 della Legge 205/2017

I lavoratori che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la data del pensionamento, attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti, per il comparto scuola, i **docenti della scuola dell'infanzia**), e che sono in possesso di una **anzianità contributiva di almeno 30 anni**, usufruiscono del collocamento in pensione in deroga all'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita.

Pertanto, saranno collocati in pensione:

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 agosto 2022**
- **a domanda** in presenza del requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** e requisito contributivo di **30 anni al 31 dicembre 2022**

Per tali categorie di lavoratori non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 228/2012 e successive modificazioni.

### **PENSIONE ANTICIPATA DOMANDA**

- Per le **donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** entro il **31/12/2022**
- Per gli **uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** entro il **31/12/2022**

**Non è richiesto il requisito anagrafico.**

2

### **QUOTA 100**

Lavoratori con **almeno 62 anni** di età ed **almeno 38 anni** di contribuzione entrambi al **31.12.2021**

### **OPZIONE DONNA**

**Solo per le donne** con **58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** entrambi al **31/12/2020**. L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

## **PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI, "APE SOCIAL"**

Coloro che sono interessati all'accesso **all'APE sociale o alla pensione anticipata** per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la **domanda** di cessazione dal servizio **in modalità analogico o digitale entro il 31 agosto 2022**.

### **LAVORATORI PRECOCI**

Sono ricompresi tra questi i **docenti della scuola dell'infanzia** con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I sopraindicati lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni** di contribuzione.

***Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.***

### **"APE SOCIAL"**

Riguarda i lavoratori che compiono almeno **63 anni** di età **entro il 31 dicembre 2022** e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e ad una delle condizioni sottoindicate:

- lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e in possesso di almeno **30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022**;
- lavoratore con riduzione della capacità lavorativa uguale al 74% e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2022**;
- lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno 6 negli ultimi sette e **posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2022**. Sono ricompresi tra **questi i docenti della scuola dell'infanzia**.

**Ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti per le donne, sono**

ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

## **RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1, comma 5, della legge di conversione del DL 90/2014), l'Amministrazione **può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**, **previo preavviso di 6 mesi (e quindi, entro il 28/02/2022)**, nei confronti del personale che matura i **requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2022** con:

- di **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;
- di **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, **contribuiscono** al raggiungimento dei requisiti contributivi **solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti**.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

L'amministrazione **dovrà obbligatoriamente collocare a riposo** il dipendente, che **abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata** di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, **al compimento del limite ordinamentale** per la permanenza in servizio, ossia a **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

## **VERIFICA POSSESSO REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è **affidato direttamente alle competenti sedi dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul *conto individuale* assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, **entro il termine ultimo del 20 aprile 2022**.

**Qualora venga presentata dagli interessati più di una istanza di cessazione, l'INPS considererà l'istanza di pensione quota 100 in subordine alla prima istanza**

Gli Uffici scolastici territoriali o le Segreterie scolastiche conseguentemente devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022. Questa attività di ricognizione è da considerarsi necessaria per completare la posizione assicurativa al fine della certificazione del diritto a pensione.

**Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere definite entro la data del 14 gennaio 2022.**

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI e le Segreterie scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo "Nuova Passweb" per garantire il flusso dei dati dal sistema SIDI all'INPS.

**E' comunque ancora consentito operare tramite SIDI aggiornando settimanalmente i dati che saranno inviati a INPS con flussi massivi periodici. Il completamento dei dati al SIDI deve essere comunque concluso entro il 14 gennaio.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

4

## **DIRIGENTI SCOLASTICI**

I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al **28 febbraio 2022** secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNL 15 luglio 2010.

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre entro il termine del **28/02/2022**, secondo le seguenti modalità:

- **Esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia **via web** (procedura POLIS) che in formato **cartaceo**.

## **TERMINI PER LA RICHESTA DI CESSAZIONE**

Tutte le **domande di cessazione dal servizio** devono essere presentate entro il **31 ottobre 2021**.

**N.B.:** Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se **intendono cessare comunque** o **permanere** in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

Entro il 31 ottobre 2021 possono **essere revocate**, sempre tramite POLIS, le istanze già presentate.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE POLIS**

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 31 ottobre 2021, secondo le seguenti modalità:

- per il **personale docente** (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica), **educativo** ed **ATA** di ruolo **esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato **cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro della domanda all'ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma procedura POLIS)

5

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS**

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata direttamente dagli interessati** la domanda di pensione all'INPS. La domanda di pensione all'Inps non è soggetta alla scadenza del 31 ottobre ma può essere presentata anche successivamente.

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr. 803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato (INAS).

N.B.: Le modalità sopra indicate (on-line con accesso al sito dell'Istituto Previdenziale, contact center, assistenza del patronato) saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma diversa da quella telematica (nei casi in cui tale modalità di presentazione è esclusiva), non sarà presa in considerazione fino a quando l'interessato non provveda all'inoltro secondo le modalità richieste.

**Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022**

## **DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'**

Il **trattenimento in servizio**, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015 del personale docente compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e **ATA di ruolo**, può essere richiesto, **in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 31 ottobre 2021:**

- da coloro che raggiungono **66 anni e 7 mesi** di età al **31 agosto 2022** e **non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.**

**N.B.:** Il trattenimento in servizio spetta non oltre il **70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);

- dal personale **impegnato in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato **per non più di 3 anni** con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e dell'USR, nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

## **DOMANDE DI PART TIME/PENSIONE**

Il personale che avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età può presentare domanda di **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico.**

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'**opzione** per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time pensione può essere presentata sempre utilizzando la **procedura polis** – istanze on line **entro il 31 ottobre 2021.**

**T.F.S. e T.F.R.**
**TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Viene liquidato:

- in un **unico importo annuale** se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in **due importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); **la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della primarata;**
- in **tre importi annuali** se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

7

Per quanto riguarda il **TFS**, la circolare richiama l'attenzione degli uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2022, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica utilizzando l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ex DPCM 20/12/1999)**

Per quanto riguarda la prestazione di **TFR**, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

La circolare raccomanda gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO TFS/TFR**

Termini di pagamento del TFS e del TFR	
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
Cessazione per limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni



Rateizzazione del TFS e del TFR	
Rate	Data di perfezionamento del requisito
	Dal 2014
1° rata	Fino a 50.000 € lordi
2° rata <i>entro l'anno successivo</i>	Da 50.001 € a 100.000 €
3° rata	Oltre 100.000 € lordi

### ANTICIPO TFR/TFS

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o in base ai requisiti di cui all'art. 24 della legge 214/2011 (pensione di vecchiaia) di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro. L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, la circolare invita gli Uffici scolastici territoriali a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo, può chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo Espero (ad esempio: permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

**LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2022**

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b> Art. 24, commi 6 e 7 L. 2014/2011	D'UFFICIO	<b>67 anni</b> entro il <b>31.8 2022</b>	Minimo <b>20 anni</b> di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A DOMANDA	<b>67 anni</b> tra l' <b>1.9. 2022</b> e il <b>31.12.2022</b>	
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b> Art. 1, commi 147 -153 L. 205/2017	D'UFFICIO	<b>66 anni e 7 mesi</b> entro il <b>31.8. 2022</b>	Minimo <b>30 anni</b> al 31.08.2022
	A DOMANDA	<b>66 anni e 7 mesi</b> entro il <b>31.12. 2022</b>	
<b>PENSIONE ANTICIPATA</b>	D'UFFICIO <i>Per Limite ordinamentale di permanenza in servizio</i>	<b>65 anni</b> Compiuti entro il <b>31 agosto 2022</b>	<b>DONNE</b> <b>41 anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.8. 2022</b>  <b>UOMINI</b>
	A DOMANDA	<b>non richiesto</b>	<b>DONNE</b> <b>41anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.12.2022</b>
<b>PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100</b>	A DOMANDA	<b>62 anni</b> entro <b>31.12.2021</b>	<b>38 anni</b> entro il <b>31 dicembre 2021</b>
<b>OPZIONE DONNA CON CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO</b>	A DOMANDA	<b>58 anni</b> entro il <b>31.12. 2020</b>	<b>35 anni</b> entro il <b>31.12. 2020</b>